CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MARCO DARMON presentate il 7 febbraio 1991 *

Indice

Introduzione (punto 1) I-3206

I — Premessa generale I-3206

Gli antefatti (punti 2 e 3) I-3207

I regolamenti applicabili (punti 4 e 5) I-3207

I mezzi del ricorso (punto 6) I-3207

II — Sull'insufficienza della motivazione (secondo mezzo) (punti 8-13) I-3207

III — Sull'errore manifesto di valutazione (terzo mezzo) (punto 14) I-3208

Prima censura: la sottoquotazione minima delle esportazioni saudite (punti 15-24) I-3209

Seconda censura: la mancata estensione dell'inchiesta alle importazioni in provenienza dal Canada (punti 25-28) I-3211

Terza censura: l'insufficiente presa in considerazione del calo dei costi di produzione comunitari (punti 29-39) I-3212

Quarta censura: le importazioni effettuate a prezzi di dumping da produttori italiani (punti 40-47) I-3215

IV — Sull'errore di diritto e sul travisamento dei fatti (quarto mezzo) (punto 48) I-3216

Prima censura: diniego dell'adeguamento per le differenze di stadio commerciale (punti 49-53) I-3216

Seconda censura: diniego dell'adeguamento per gli sconti sulla quantità (punti 54-59) I-3218

(Le suddette censure sono del pari formulate nell'ambito del primo mezzo, relativo alla violazione dei diritti della difesa) (punto 60) I-3219

* Lingua originale: il francese.

V — Sulla violazione dei diritti della difesa (primo mezzo) I-3219

Esposizione delle tre censure specifiche (punti 61-70) I-3219

Richiamo generale della problematica in tema di diritti della difesa (punti 71-80) I-3221

Necessità di escludere taluni documenti dalla disamina (punti 81-88) I-3223

Censure basate sul diniego dell'applicazione di adeguamenti, in ragione delle differenze di stadio commerciale e degli sconti sulla quantità (punti 89-94) I-3225

Censura relativa alla modifica delle modalità di calcolo del dazio antidumping (punto 95) I-3226

Censura relativa al « quantum » degli adeguamenti per l'immagazzinamento (punti 96-98) I-3227

Censura relativa alla determinazione della soglia di pregiudizio: il problema della riservatezza (punti 99-112) I-3227

Conclusioni in ordine alla legittimità del regolamento impugnato (punto 113) I-3231

Ragguagli sullo stato del diritto americano e sulla sua eventuale trasposizione nel diritto comunitario (punti 114-120) I-3231

Conclusione (punto 121) I-3234

Signor Presidente,
Signori Giudici,

I — Premessa generale

1. Con il presente ricorso, le società saudite Al-Jubail Fertilizer Company e Saudi Arabian Fertilizer Company (in prosieguo: le « ricorrenti ») chiedono l'annullamento, in quanto le riguarda, dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 novembre 1987, n. 3339, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Libia e dell'Arabia Saudita [1].

2. Le società ricorrenti sono due associazioni temporanee di imprese (« joint-ventures »), il cui azionista comune è la Saudi Basic Industries Corporation, società costituita nel 1976 dal governo saudita. Secondo le ricorrenti, esse hanno intrapreso le prime esportazioni di urea nella Comunità nel 1985. Dal maggio 1986, per non subire la caduta dei prezzi sul mercato comunitario, esse hanno deciso di cessare tali esportazioni.

1 — GU L 317, pag. 1.

3. Vorrei richiamare, brevemente, alcuni fatti. La Commissione instaurava, in data 11 novembre 1986 [2], un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'Unione Sovietica, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia. In data 8 maggio 1987 essa adottava un regolamento, con il quale istituiva un dazio antidumping provvisorio su tali importazioni [3]. Tale dazio era pari « alla differenza tra il prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e 133 ECU » [4] e veniva prorogato per un periodo non superiore a due mesi con regolamento (CEE) del Consiglio 3 settembre 1987, n. 2691 [5].

4. Il 4 novembre 1987 il Consiglio adottava il regolamento n. 3339/87, che istituiva un dazio antidumping definitivo del 40% sulle importazioni di urea in provenienza dall'Arabia Saudita e del 34% su quella in provenienza dalla Libia, accettando gli impegni delle imprese degli altri Stati terzi interessati dal procedimento. Questo regolamento è oggetto del presente ricorso.

5. Va precisato che il regolamento (CEE) del Consiglio 20 febbraio 1989, n. 450 [6], sul quale verteva un ricorso per annullamento nella causa C-193/89, ha ridotto l'aliquota del dazio per le importazioni di urea proveniente dall'Arabia Saudita al 12,8% [7].

6. Le ricorrenti deducono, a sostegno del loro ricorso, quattro mezzi relativi, in ordine di successione, alla violazione dei diritti della difesa, all'insufficienza della motivazione, ad errori manifesti di valutazione ed infine ad errori di diritto ed al travisamento dei fatti. Occorre precisare che il primo mezzo si articola, in particolare, in due censure attinenti al rifiuto, opposto dalle istituzioni comunitarie, di applicare taluni adeguamenti, rifiuto sul quale è del pari incentrato il quarto mezzo.

7. Sarà esaminato per ultimo il problema della violazione dei diritti della difesa, in quanto tale problematica, la cui rilevanza è superfluo sottolineare, non ha fino ad oggi suscitato, in materia di dumping, l'ampia riflessione giurisprudenziale e dottrinaria riscontrabile nell'ambito del diritto della concorrenza. Essa giustifica pertanto una più ampia trattazione in questa sede.

II — Sull'insufficienza della motivazione

8. Il secondo mezzo consta di un'unica censura. Le ricorrenti contestano al Consiglio di non avere adeguatamente motivato la sostituzione del dazio provvisorio fissato con riferimento ad un prezzo limite con un dazio definitivo ad valorem.

2 — GU C 254, pag. 3.

3 — Regolamento (CEE) della Commissione n. 1289/87 che istituisce un dazio antidumping provvisorio nelle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'Unione Sovietica, di Trinidad e Tobago e della Jugoslavia (GU L 121, pag. 11).

4 — Art. 1, n. 2, del regolamento n. 1289/87.

5 — Regolamento relativo alla proroga del dazio antidumping provvisorio istituito sulle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'Unione Sovietica, di Trinidad e Tobago e della Jugoslavia (GU L 254, pag. 20).

6 — Regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria degli Stati Uniti d'America e del Venezuela e che adotta il dazio antidumping definitivo per l'Arabia Saudita previsto dal regolamento (CEE) n. 3339/87 (GU L 52, pag. 1).

7 — Art. 2.

9. Su questo punto preciso, nel regolamento impugnato non figura peraltro alcuna motivazione. Il Consiglio e la Commissione tuttavia assumono che non occorre motivare il cambiamento delle modalità di calcolo del dazio antidumping, sottolineando la mancanza di correlazione tra il dazio provvisorio e il dazio definitivo.

10. È pure vero che il primo regolamento promana dalla Commissione e il secondo dal Consiglio. A mio giudizio, la mancanza di correlazione tra i due dazi trova riscontro soprattutto nell'art. 12, n. 2, lett. a), del regolamento base [8], il quale prevede che « se è stato istituito un dazio provvisorio, il Consiglio decide, indipendentemente dall'imposizione o meno di un dazio definitivo antidumping o compensativo, in quale misura debba venir definitivamente riscosso il dazio provvisorio ». Sicché nulla impedisce, come si verificò d'altronde per gli esportatori della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica [9], la riscossione del dazio antidumping provvisorio senza che venga istituito un dazio definitivo.

11. Indubbiamente, può del pari ricordarsi — senza dilungarsi sul punto — che il dazio antidumping definitivo non è una correzione né una modifica del dazio provvisorio. Il solo nesso tra questi due dazi riguarda l'ammontare del dazio definitivamente riscosso, che non può né eccedere l'importo provvisoriamente determinato né il pregiudizio subito dall'industria comunitaria [10].

8 — All'epoca, il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1).

9 — V. art. 3, n. 2, del regolamento impugnato.

10 — V., sul punto, art. 13, n. 3, del regolamento base.

12. La vostra giurisprudenza d'altronde riconosce alle istituzioni comunitarie un ampio potere discrezionale in sede di determinazione, in ciascun caso, del « tipo di dazio » maggiormente in grado di garantire la difesa contro importazioni oggetto di dumping [11]. Voi non avete mai affermato che il Consiglio, nel prescegliere le modalità di calcolo del dazio definitivo, debba tener conto della valutazione operata dalla Commissione al momento della fissazione del dazio provvisorio né, a maggior ragione, che esso debba motivare un mutamento di tali modalità di calcolo. Di conseguenza, l'obbligo di motivazione, quale è enunciato dall'art. 190 del Trattato CEE, non può applicarsi alla divergenza esistente tra le modalità di calcolo alle quali si è attenuto il Consiglio per il dazio definitivo e quelle adottate dalla Commissione per il dazio provvisorio. Il secondo mezzo di annullamento non può pertanto essere condiviso.

13. Ad abundantiam, il Consiglio puntualizza nel controricorso che il principio dell'istituzione di un dazio antidumping definitivo nonché il suo ammontare vengono adeguatamente motivati nei punti 44 e 45 del preambolo del regolamento impugnato. Mi limito a constatare che tale circostanza non è stata contestata dalle ricorrenti.

III — Sull'errore manifesto di valutazione

14. Il terzo mezzo di annullamento postula la valutazione della *legittimità intrinseca* del-

11 — Sentenza 27 marzo 1990, Cartorobica, punto 25 della motivazione (causa C-189/88, Racc. pag. I-1269), in cui si trattava delle disposizioni di identico tenore dell'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017, relativo alla difesa contro importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 339, pag. 1), regolamento base allora in vigore; v. anche sentenza 11 luglio 1990, Neotype/Consiglio, punto 58 della motivazione (causa C-305/86, Racc. pag. I-2945).

l'atto impugnato. Tale mezzo attiene all'esistenza di errori manifesti di valutazione commessi in sede di adozione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni saudite. Esso si articola in quattro censure.

15. La prima censura muove dall'assunto che il dazio antidumping definitivo relativamente elevato, applicato all'urea proveniente dall'Arabia Saudita, contrasti con gli elementi di prova raccolti. Le ricorrenti sostengono ad esempio che, stando alle statistiche Eurostat sulle importazioni relative agli anni 1986 e 1987, l'urea saudita era quotata a prezzi più elevati dell'urea proveniente da altri Stati terzi, le cui importazioni sono state colpite da dazi antidumping di ammontare più modesto. Allo stesso modo, la denuncia presentata dai produttori europei avrebbe posto in luce una sottoquotazione dei prezzi più rilevante per le importazioni in provenienza dagli altri Stati membri considerati dall'inchiesta rispetto alle importazioni saudite. Infine, le risposte fornite al questionario della Commissione dimostrerebbero chiaramente che i prezzi dell'urea proveniente dalla Libia erano inferiori a quelli dell'urea originaria dell'Arabia Saudita.

16. S'intende che rientra nella logica generale della normativa antidumping il fatto di includervi le importazioni sospette di dumping, mercé la presa in considerazione, almeno in un primo momento, della situazione sul mercato, tanto interno quanto all'esportazione verso la Comunità, dello Stato terzo considerato [12]. Dopo tutto, avuto riguardo al fatto che i costi di produzione in particolare possono differire molto da uno Stato terzo all'altro, la circostanza che i prezzi all'esportazione di un'impresa di uno di tali Stati siano inferiori a quelli di un'impresa con sede in un altro di questi Stati non toglie affatto che quest'ultima possa praticare un margine di dumping più rilevante.

17. Tuttavia, poiché l'importo del dazio è determinato non già con riferimento al margine di dumping, bensì in relazione al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, le istituzioni della Comunità debbono correttamente detrarre l'importo del dazio dal ragguaglio tra i prezzi all'esportazione delle imprese degli Stati terzi considerati e la soglia di pregiudizio. Tale esigenza discende essenzialmente dall'art. 13, n. 5, del regolamento base, che vieta l'imposizione di un dazio antidumping in modo discriminatorio quando un prodotto sia importato nella Comunità in provenienza da vari paesi.

18. L'aliquota del dazio antidumping definitivo sulle importazioni in provenienza dalla Libia è stata fissata, nell'art. 1, n. 2, del regolamento impugnato, al 34%. Orbene, dalle risposte fornite al questionario da due importatori italiani [13] si rileva che, per essi, i prezzi dell'urea libica sul mercato comunitario erano sensibilmente inferiori a quelli dell'urea saudita [14]. Le ricorrenti, come si è rilevato, richiamano del pari le statistiche Eurostat nonché i dati relativi alle sottoquotazioni menzionati nella denuncia antidumping.

12 — Ancora di recente avete ricordato cosa si dovesse intendere per « dumping » nella sentenza 11 luglio 1990, Electroimpex e a./Consiglio, punti 21 e 22 della motivazione (causa C-157/87, Racc. pag. I-3021).

13 — Allegato 12 del ricorso.

14 — Arabia Saudita: 118 USD (prezzo C/F); Libia: 82 USD (prezzo C/F) per la Cereal Toscana SpA; per quanto riguarda la Attilio Carmagnani « AC » SpA, sono indicati i prezzi di 84, 78, 75, 69 USD con riferimento all'urea libica.

19. Il Consiglio sostiene che i dati forniti dai due importatori italiani sono estremamente limitati e che l'importo del dazio definitivo è stato determinato calcolando un prezzo medio all'esportazione per tutto il periodo di riferimento per ciascuno dei paesi terzi considerati dall'inchiesta. D'altra parte, le statistiche Eurostat non sarebbero affidabili, nonostante il Consiglio riconosca che esse sono state utilizzate per risalire ai prezzi libici, in difetto di altre informazioni.

20. Tuttavia non è dubbio che, tenuto conto della vostra giurisprudenza, voi non dovete pronunciarvi sull'esistenza o meno di una discriminazione e che non dovete scegliere, tra gli elementi parziali, ma sconcertanti, addotti dalle ricorrenti e le risposte assai generiche del Consiglio. Infatti, in materia di dumping, voi avete già respinto la domanda di annullamento di un regolamento che istituiva dazi definitivi, pure nel caso in cui fosse provato che ad una società interessata da un'altra decisione fosse stato riservato un trattamento più favorevole, in quanto solo il primo regolamento era oggetto di un ricorso ed era stato adottato sulla base di accertamenti correttamente effettuati nel corso dell'inchiesta antidumping e conformi alle disposizioni del regolamento base [15].

21. Invero, sebbene in quelle cause le ricorrenti lamentassero l'esistenza di una descriminazione, conseguente al fatto che

« il procedimento antidumping relativo all'importazione di MSE fabbricate dalla Nakajima è poi sfociato in una decisione [16] della Commissione del 12 febbraio 1986 (...) che ha dichiarato che il margine di dumping di questa società doveva ritenersi trascurabile » [17],

voi avete ribadito che,

« poiché l'esclusione della Nakajima dal novero delle società assoggettate a un dazio antidumping definitivo scaturisce da questa decisione, una discriminazione a favore della Nakajima non potrebbe, anche se fosse provata, determinare l'annullamento del regolamento che impone un dazio antidumping definitivo alla Sharp, il quale è stato adottato in base a constatazioni correttamente effettuate durante l'indagine antidumping e conformemente alle norme fissate dal regolamento n. 2176/84 » [18].

22. Come aveva allora segnalato l'avvocato generale Sir Gordon Slynn, nelle conclusioni presentate nella causa Sharp Corporation,

« un esportatore che pratichi il dumping è responsabile di dumping e non può discolparsi chiamando in causa un altro esportatore, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo pratichi o no il dumping » [19].

23. È giocoforza rilevare di conseguenza che, pure nell'ipotesi in cui venga accertata l'esistenza di una discriminazione tra le importazioni della Libia e quelle in provenienza dall'Arabia Saudita, tale discrimina-

15 — Sentenze 5 ottobre 1988, Sharp Corporation/Consiglio, punto 22 della motivazione (causa 301/85, Racc. pag. 5813); 5 ottobre 1988, TEC/Consiglio, punto 18 della motivazione (cause riunite 260/85 e 106/86, Racc. pag. 5855); 5 ottobre 1988, Silver Seiko/Consiglio, punto 55 della motivazione (cause riunite 273/85 e 107/86, Racc. pag. 5927).

16 — Decisione di chiusura del procedimento.

17 — Causa 301/85, citata, punto 21 della motivazione; v. anche le cause 273/85 e 107/86, citate, punto 54 della motivazione.

18 — Causa 301/85, citata, punto 22 della motivazione; v. anche le cause riunite 260/85 e 106/86, già citate, punto 18 della motivazione; le cause riunite 273/85 e 107/86, già citate, punto 55 della motivazione.

19 — Racc. 1988, pag. 5844; v. anche le sue conclusioni nella causa TEC, Racc. 1988, pag. 5894.

zione potrebbe eventualmente risolversi solo nel far revocare in discussione il dazio antidumping sulle importazioni libiche, in quanto queste ultime avrebbero fruito di un ingiustificato trattamento più favorevole, non invece nell'annullamento del regolamento impugnato, nella parte in cui questo si applica alle importazioni saudite, poiché detto regolamento è stato adottato sulla base di constatazioni correttamente effettuate e conformi al regolamento base [20].

24. Nella parte riguardante la prima censura, il mezzo non può quindi essere accolto.

25. La seconda critica riguarda la mancata estensione del procedimento d'inchiesta alle importazioni in provenienza dal Canada. Le ricorrenti ricordano di aver segnalato [21] alla Commissione che le importazioni canadesi erano effettuate ad un prezzo inferiore al prezzo medio delle importazioni dall'Arabia Saudita di 5,7 ECU per tonnellata. Tale difficoltà trova un riscontro nel punto 36 del preambolo del regolamento impugnato, il quale enuncia che: « Per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi non soggetti all'inchiesta effettuate prima dell'inizio della presente procedura, la Commissione ha esaminato la quota di mercato comunitario detenuta da ciascun paese, in base alle prove dirette presentate dai ricorrenti. Essendo tali quote risultate insufficienti per contribuire in misura rilevante al pregiudizio, i paesi in questione non sono stati inseriti nella procedura iniziale (...) ».

26. Il Consiglio ha puntualizzato che la Commissione non ha voluto estendere l'inchiesta alle importazioni del Canada, in quanto queste ultime non venivano prese in considerazione dalla denuncia ed inoltre il loro volume rappresentava solo lo 0,7% del mercato comunitario dell'urea. Va ricordato che, come risulta da una lettera della Commissione 13 agosto 1987 [22], la quota di mercato delle imprese saudite nella Comunità era, nei primi nove mesi dell'anno 1987, pari al 3,11%.

27. Si tratta qui solo di un altro aspetto della discriminazione. Le ricorrenti contestano il trattamento, ritenuto molto favorevole, accordato alle importazioni provenienti dal Canada. La giurisprudenza che ho appena richiamato tuttavia esclude qualsiasi rilevanza di tale censura. Si deve segnalare, d'altra parte, la grande analogia esistente in tale problematica tra le cause Sharp Corporation, TEC e Silver Seiko e la presente causa. In quelle cause veniva contestata la chiusura del procedimento antidumping a favore della Nakajima, sul rilievo che il margine di dumping di tale società era irrisorio, mentre nel caso in esame viene censurata la mancata inclusione delle importazioni canadesi nell'inchiesta, sul presupposto che le loro quote di mercato non erano apprezzabili.

28. La seconda censura appare quindi anch'essa destinata all'insuccesso, senza che sia necessario esaminare se le quote di mercato delle imprese canadesi fossero effettivamente irrisorie [23].

20 — Va rilevato, d'altra parte, che voi avete statuito che « un regolamento che impone dazi antidumping differenti ad una serie di operatori economici riguarda individualmente uno di tali operatori attraverso le sole disposizioni che gli impongono un particolare dazio antidumping e ne fissano l'importo, e non attraverso quelle che impongono dazi antidumping ad altre società » (sentenza 14 marzo 1990, Gestetner, punto 12 della motivazione, causa C-156/87, Racc. pag. I-781), il che renderebbe irricevibile, nel presente ricorso per annullamento, un'eventuale contestazione del regolamento, da parte delle ricorrenti, laddove esso istituisce un dazio antidumping sulle importazioni originarie della Libia.

21 — Con lettera 11 marzo 1987 (allegato 13 del ricorso).

22 — Allegato 9 del ricorso.

23 — La vostra giurisprudenza d'altra parte non sempre riconosce come pertinente il criterio della quota di mercato modesta, posto che, nella sentenza 5 ottobre 1988, Technointorg/Commissione e Consiglio, punto 41 della motivazione (cause riunite 294/86 e 77/87, Racc. pag. 6077), avete ritenuto conforme al regolamento base il fatto di prendere in considerazione l'effetto dell'insieme delle importazioni sull'industria comunitaria e, conseguentemente, l'adozione di misure adeguate nei confronti di tutti gli esportatori, anche se il volume delle esportazioni di ciascuno di essi, preso individualmente, fosse poco rilevante.

29. La terza censura trae argomento dall'insufficiente misura nella quale, secondo le ricorrenti, si sarebbe preso in considerazione il ribasso dei costi di produzione dell'industria comunitaria. È pacifico che vi è stata, nel corso del periodo di riferimento, una riduzione di tali costi: del 16% in Italia, del 31% in Francia e del 20,4% in Irlanda, nei primi nove mesi dell'anno 1986, rispetto all'anno precedente [24]. Le ricorrenti criticano infatti il ricorso, da parte della Commissione, alla determinazione di una media di tali costi nel corso del periodo d'inchiesta, in quanto tale metodo condurrebbe, al termine di detto periodo, ad un costo medio più elevato del costo di produzione che potrebbe essere accertato e, quindi, ad un dazio antidumping superiore a quello che sarebbe necessario per eliminare il pregiudizio. Operando in questo modo, le istituzioni comunitarie avrebbero violato le disposizioni dell'art. 13, n. 3, del regolamento base.

30. Il Consiglio ribatte che i suddetti ribassi dei costi di produzione riguardano, in ciascuno di quei paesi, un unico produttore e che gli stessi sono intervenuti dopo il sensibile incremento di tali costi l'anno precedente. D'altra parte, i costi di produzione in altri Stati membri, in particolare nel Regno Unito, sarebbero o rimasti stabili o aumentati.

31. Il punto 32 del regolamento impugnato contiene del resto numerose indicazioni per quanto riguarda il produttore nazionale del Regno Unito, i cui costi unitari di produzione erano, nel 1985, superiori del 15% a quelli del 1984 e sono rimasti relativamente stabili nel corso dei primi nove mesi dell'anno 1986, nonché nei confronti dell'unico produttore nazionale in Irlanda, i cui costi sono aumentati del 41,6% tra il 1984 e il 1985. In pari modo, il regolamento n. 1289/87, istitutivo dei dazi provvisori, precisa, al punto 31, che i costi unitari di produzione di uno dei due produttori italiani sono stati, nel 1985, superiori del 15% a quelli del 1984, mentre il prezzo medio di vendita netto è diminuito, durante tale periodo, di circa il 2%. Per contro, benché tali costi si fossero effettivamente ridotti del 16% nel corso dei primi nove mesi dell'anno 1985, rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente, il prezzo unitario medio netto dopo lo sconto era diminuito del 27%. Precisa il punto 32 dello stesso regolamento che per uno dei due produttori francesi i costi medi di produzione in fabbrica si sono mantenuti pressocché stabili, mentre il produttore francese, i cui costi di produzione si sono effettivamente ridotti del 31%, ha subito una diminuzione dei suoi ricavi pari all'83% circa.

32. Dopo tutto, la difficoltà fondamentale sembra risiedere nella determinazione del *periodo* nel corso del quale deve essere stimato l'ammontare del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Le ricorrenti interpretano l'art. 13, n. 3, del regolamento base, in forza del quale « l'importo (del) dazio (...) dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio », nel senso che esso presuppone necessariamente la determinazione della soglia di pregiudizio *al momento dell'istituzione dei dazi*. Il Consiglio ritiene, viceversa, che la soglia di pregiudizio vada calcolata tenendo conto del pregiudizio subito *durante il periodo d'inchiesta* e non di quello esistente al momento dell'istituzione dei dazi antidumping.

24 — Ricorso, punto 66; v. anche i punti 31 e 32 del regolamento n. 1289/87 e del regolamento n. 3339/87.

33. L'analisi testuale dell'art. 4 del regolamento base m'induce a ritenere ammissibile la sola tesi del Consiglio. Infatti, le norme fissate da quest'articolo prescrivono, in particolare, di esaminare il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping (in quanto il volume e i prezzi delle importazioni che non sono oggetto di dumping o la contrazione della domanda devono essere esclusi, con riguardo alle loro conseguenze, dalla determinazione del pregiudizio) nonché l'impatto che ne deriva sulla produzione comunitaria considerata. Tale esame può aver luogo solo contemporaneamente a quello finalizzato alla determinazione del margine di dumping. Ciò è quanto d'altra parte prescrive *espressamente* l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento base, laddove esso indica che l'inchiesta, la quale deve riguardare di norma un periodo della durata minima di sei mesi immediatamente anteriore all'apertura del procedimento, « verte tanto sulla pratica di dumping (...) *quanto sul pregiudizio che ne deriva* »[25]. La tesi sostenuta dalle ricorrenti è quindi apertamente in contrasto con il disposto del regolamento base. Analogo rilievo valga con riguardo alle disposizioni del secondo codice antidumping del GATT, il cui art. 5, n. 2, precisa che « gli elementi di prova relativi al dumping nonché al pregiudizio devono essere esaminati contemporaneamente (...) durante l'inchiesta (...) ».

34. Per giunta, la soluzione prospettata dalle ricorrenti comporterebbe rilevanti rischi di frode. Infatti, gli esportatori dei paesi terzi interessati, venuti a conoscenza dell'apertura di un'inchiesta antidumping, avrebbero in tal caso la facoltà di rialzare, sia pure provvisoriamente, i loro prezzi all'esportazione per evitare l'accertamento non solo di un dumping, ma anche dell'entità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la quale potrebbe temporaneamente recuperare le quote di mercato recentemente perdute.

35. La Corte, del resto, ha già respinto una simile eventualità nella sentenza Toyo/Consiglio[26], nel dichiarare che

« il fatto di prendere in considerazione aumenti spontanei di prezzo, dopo il periodo di svolgimento dell'inchiesta, non è affatto contemplato nel regolamento n. 3017/79[27]. In tale materia l'iter decisionale comprende un'inchiesta la cui apertura e il cui svolgimento sono fissati all'art. 7 di tale regolamento. Quest'inchiesta deve permettere, grazie ad una procedura in contraddittorio, di stabilire i fatti incontestabili su cui si fonderà vuoi una decisione di chiusura, vuoi l'istituzione di dazi antidumping. Anche dai considerando 14 e 15 dello stesso regolamento risulta che la procedura d'inchiesta non deve ostacolare un'azione rapida ed efficace della Comunità. L'esigenza di conciliare questi due obiettivi comporta necessariamente che il periodo di svolgimento dell'inchiesta, nel corso del quale si sono prodotti i fatti da accertare, sia di durata ben determinata e limitata nel tempo »[28],

da ciò deducendo che,

« se la NTN fa valere la violazione dell'art. 2, lett. A, e dell'art. 13 del regolamento n. 3017/79, che subordinano l'istituzione di un dazio antidumping all'esistenza di un pregiudizio, va osservato che gli aumenti di

25 — Il corsivo è mio.

26 — Sentenza 7 maggio 1987 (causa 240/84, Racc. pag. 1809).

27 — Regolamento base allora in vigore.

28 — Punto 26 della motivazione.

prezzo, decisi dopo la fine del periodo di svolgimento dell'inchiesta, possono dare eventualmente luogo ad un riesame della situazione ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 3017/79 o condurre alla restituzione dei dazi riscossi, conformemente all'art. 15 del regolamento stesso. Non può pertanto ammettersi che la procedura antidumping non possa esser condotta a termine o che non possa intervenire una decisione di istituire un dazio antidumping definitivo solo in quanto le società interessate dal dazio antidumping provvisorio hanno proceduto ad aumenti spontanei di prezzi dopo la fine del periodo di svolgimento dell'inchiesta »[29].

36. Come ha rilevato l'avvocato generale Mancini, nelle conclusioni[30] presentate in quella stessa causa,

« nel regolamento n. 3017/79 non v'è norma che imponga alla Commissione o al Consiglio di valutare positivamente gli aumenti dei prezzi effettuati dagli esportatori (...) è infatti normale (...) che un esportatore soggetto ad inchiesta o colpito da un dazio provvisorio accresca i suoi prezzi, soprattutto quando è legato all'importatore da vincoli commerciali. In ogni caso, mi sembra ovvio che, se fosse accolta, la tesi delle attrici comporterebbe l'istituzione di un sistema d'inchiesta permanente e, quel ch'è peggio, condannerebbe all'insuccesso qualsiasi tentativo volto ad accertare l'esistenza di un margine di dumping ».

29 — Punto 27 della motivazione; analogamente nella sentenza 7 maggio 1987, Nippon Seiko/Consiglio, punti 52 e 53 della motivazione (causa 258/84, Racc. pag. 1923).

30 — Racc. pag. 1847.

37. I suddetti rilievi sono validi non soltanto con riguardo ai prezzi all'esportazione, ma anche ai costi di produzione dell'industria comunitaria. Infatti, l'argomento addotto dalle ricorrenti, secondo cui gli esportatori dei paesi terzi non eserciterebbero alcuna influenza su tali costi di produzione, non è pertinente. Benché essi non possano, com'è pure evidente, agire su questi ultimi come sull'importo dei loro prezzi all'esportazione, ciò non esclude tuttavia che il loro comportamento commerciale, in particolare la loro politica in materia di prezzi, una volta conclusosi il periodo d'inchiesta, possa provvisoriamente modificare l'entità del pregiudizio subito dai produttori comunitari, recuperando questi ultimi, temporaneamente, le quote di mercato perdute in conseguenza delle importazioni effettuate in dumping.

38. Il momento in cui il pregiudizio dell'industria comunitaria deve essere stimato e il divieto di prendere in esame eventi sopravvenuti dopo il periodo d'inchiesta sono, com'è evidente, due elementi strettamente connessi. Pertanto, solo il calcolo dei costi medi di produzione *nel corso del periodo d'inchiesta* consente di dare un riscontro alle prescrizioni della normativa antidumping. Anche la suddetta censura dev'essere pertanto disattesa.

39. Si è rilevato, certo, come il regolamento n. 450/89 abbia ridotto il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria dell'Arabia Saudita al 12,8%[31]. Il periodo d'inchiesta per tale procedimento, stabilito dal 1° ottobre 1986 al 30 settembre 1987, è immediatamente successivo a quello del regolamento impugnato, che va dal 1° luglio 1985 al 30 settembre 1986. Il punto

31 — Art. 2.

29 del regolamento n. 450/89 ha precisato che « dopo aver riesaminato le misure suddette, la Commissione ha ricalcolato il dazio antidumping definitivo per l'Arabia Saudita in base alla nuova soglia di pregiudizio determinata nella presente procedura, onde tener conto dell'andamento dei costi di produzione del produttore comunitario rappresentativo ». Tuttavia, tenuto conto delle forti variazioni dei costi di produzione accertate nel corso degli anni 1984 e 1985 (per esempio, calo del 31% dei costi di produzione di un produttore francese), che si sono testé ricordate, a priori non si riscontra nulla di anomalo nella riduzione del dazio dal 40 al 12,8%, riduzione conseguente al calo, nell'arco di dodici mesi, dei costi di produzione dell'industria comunitaria, salvo peraltro quanto si dirà in ordine alla riservatezza di tali costi in occasione dell'esame del mezzo dedotto dalla violazione dei diritti della difesa.

40. La quarta censura riguarda l'esistenza di importazioni di urea in provenienza da Abou Dhabi, dalla Libia e dall'Unione Sovietica, effettuate a prezzi di dumping da produttori italiani. La Commissione, rifiutando di prendere in considerazione tali importazioni, avrebbe commesso un errore di valutazione nella determinazione del pregiudizio.

41. Il punto 26 del regolamento impugnato rispecchia tale difficoltà. In esso si precisa che « diverse parti interessate dall'esito della procedura hanno sostenuto che si dovesse tenere conto delle importazioni effettuate in dumping dai produttori comunitari dopo la fine del periodo coperto dall'inchiesta. Questo argomento va respinto poiché, prendendo in considerazione le importazioni di dumping effettuate dopo la fine del periodo oggetto dell'inchiesta, si contravverrebbe all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 2176/84, a norma del quale l'inchiesta relativa al dumping deve riguardare un periodo immediatamente precedente l'inizio della procedura ».

42. Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. c), riguardano la determinazione del margine di dumping e non quella del margine di pregiudizio.

43. Come si è appena ricordato, il tenore stesso di quest'articolo (« tale inchiesta verte tanto sulla pratica di dumping o sulla sovvenzione *quanto sul pregiudizio che ne deriva* ») [32] sembra opporsi alla tesi delle ricorrenti.

44. Queste ultime sostengono, in secondo luogo, che il regolamento base non vieta di prendere in considerazione eventi sopravvenuti dopo la conclusione del periodo di riferimento. Su tale punto esse citano una serie di decisioni della Commissione [33] nonché la sentenza Gerlach [34].

45. Dalla lettura di tale sentenza, peraltro riguardante la disciplina del Trattato CECA in materia di dumping, si rileva che in realtà voi non vi siete pronunciati in merito alle difficoltà di cui ci occupiamo. In quel caso si trattava della liceità, in relazione alla raccomandazione base 77/329/CECA [35], di un

32 — Il corsivo è mio.

33 — Ricorso, punto 77 e nota 36.

34 — Sentenza 24 ottobre 1985 (causa 239/84, Racc. pag. 3507).

35 — Raccomandazione della Commissione 15 aprile 1977, relativa alla difesa contro le pratiche di « dumping », premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU L 114, pag. 6).

metodo di calcolo dei dazi antidumping adottato dalla Commissione e riferentesi a prezzi base in ECU e a tassi di conversione pubblicati in date fisse e non al sistema « di diritto comune », nel quale il valore dell'ECU ed i tassi di conversione vengono rilevati quotidianamente sui mercati dei cambi e sono oggetto di una pubblicazione giornaliera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

46. In compenso, le considerazioni svolte in ordine al problema del momento in cui doveva essere stimato il pregiudizio ed, in particolare, il richiamo alla vostra giurisprudenza Toyo e Nippon Seiko assumono anche in questa sede pieno valore. Le importazioni effettuate da produttori comunitari *dopo la conclusione del periodo d'inchiesta* non dovevano essere prese in considerazione dalle istituzioni comunitarie ai fini della determinazione del pregiudizio.

47. In via del tutto subordinata, faccio rilevare che, secondo la vostra giurisprudenza TEC e Silver Seiko, importazioni effettuate da produttori comunitari a prezzi di dumping non contribuiscono al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, in quanto rimangano limitate ad un volume relativamente modesto [36]. Dette cause vertevano su importazioni realizzate per colmare delle lacune nella gamma dei prodotti delle imprese comunitarie interessate. Non mi sembrano tuttavia escluse altre giustificazioni e, in particolare, come nel caso di specie, la preoccupazione di non vendere la propria produzione a prezzi poco remunerativi e di rifornire temporaneamente la propria clientela mediante importazioni a prezzi molto contenuti. Il criterio fondamentale accolto dalla vostra giurisprudenza su tale punto mi pare essere il volume irrisorio di tali importazioni. A questo proposito il Consiglio ha precisato, senza essere smentito, che le importazioni che non sono state prese in considerazione rappresentavano lo 0,3% del consumo comunitario di urea, lo 0,35% della produzione comunitaria e lo 0,4% delle vendite dei produttori comunitari. La censura mi sembra per tale motivo carente, onde il terzo mezzo è, nel suo complesso, privo di pertinenza.

36 — Cause riunite 273/85 e 107/86, citate, punto 39 della motivazione; cause riunite 260/85 e 106/86, citate, punto 47 della motivazione.

IV — Sull'errore di diritto e sul travisamento dei fatti

48. Il quarto mezzo, riguardante l'errore di diritto ed il travisamento dei fatti, si articola in quattro censure, relative al rifiuto delle istituzioni comunitarie di applicare degli adeguamenti onde tener conto della diversità degli stadi commerciali nei quali l'urea era venduta in Arabia Saudita e nella Comunità ed, inoltre, degli sconti sulle quantità accordati per le vendite di rilevanti entità.

49. Sul primo punto, le ricorrenti argomentano che la maggior parte delle vendite di urea in Arabia Saudita veniva effettuata direttamente a coltivatori. Per converso, nella Comunità gli acquirenti erano società commerciali nonché un industriale che utilizzava l'urea come materia prima per la fabbricazione della colla. La loro richiesta di adeguamento, presentata ai sensi dell'art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento base, è stata respinta.

50. Il punto 20 del regolamento impugnato richiama tale problema affermando che:

« Il produttore/esportatore dell'Arabia Saudita ha inoltre chiesto un adeguamento per differenze di stadio commerciale, asserendo che sul mercato interno il prodotto è stato venduto esclusivamente a consumatori finali, vale a dire singoli agricoltori o aziende agricole, con la sola eccezione di una grande impresa di trasformazione avente diritto, in linea di principio, ad uno sconto supplementare, mentre oltre il 70% dei quantitativi esportati nella Comunità sarebbe stato venduto per uso industriale ad imprese che trasformano l'urea in altri tipi di concimi.

La richiesta non è stata accolta poiché si è ritenuto che la differenza di stadio commerciale non fosse sufficientemente provata, dal momento che il prodotto era stato in gran parte venduto a consumatori finali sia sul mercato interno che sui mercati d'esportazione. Inoltre, il produttore/esportatore ha ammesso che nel periodo oggetto dell'inchiesta la sopraccitata impresa dell'Arabia Saudita non aveva beneficiato dello sconto inizialmente riferito ».

51. Da parte sua, il Consiglio ritiene che non sussistano differenze di stadio commerciale tra le vendite in Arabia Saudita, fatte essenzialmente a coltivatori, e quelle effettuate nella Comunità a industriali che impiegano l'urea come materia prima, in quanto il prodotto di cui trattasi non è rivenduto come tale sul mercato e, in qualche modo, scompare dai circuiti commerciali. Di conseguenza, secondo il Consiglio, anche gli acquirenti che svolgono attività industriale nella Comunità devono essere considerati alla stregua di utilizzatori finali.

52. Le ricorrenti espongono che un importante produttore comunitario di urea ha indicato nella sua risposta al questionario della Commissione di non effettuare vendite a utilizzatori finali, menzionando tra i suoi clienti una società che sarebbe stata considerata tale dalle istituzioni comunitarie. Senonché, prima di pronunciarvi nel merito, dovete esaminare il mezzo relativo alla legittimità estrinseca dedotto dalle ricorrenti.

53. Il complesso di tali fatti costituisce infatti il necessario puntello, fra gli altri, del mezzo relativo alla violazione dei diritti della difesa. Le ricorrenti lamentano, in riferimento al primo mezzo, quella che potrebbe definirsi « sostituzione della motivazione ». La Commissione, sulla scorta dell'art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento base, il quale prescrive che le differenze di stadio commerciale siano oggetto di un adeguamento solo « se già non se ne è tenuto conto altrimenti », ha respinto, nella lettera 13 agosto 1987 [37], la richiesta di adeguamento per il motivo che « tale richiesta sembra essere una reiterazione dell'argomento precedentemente discusso e riguardante differenze nei prezzi conseguenti a differenze nella quantità ». Il regolamento impugnato, come ho già rilevato, è esclusivamente motivato, a questo proposito, dall'assenza di prova e non fa in alcun modo riferimento al fatto che tale adeguamento sarebbe stato preso in considerazione sotto un altro profilo. Esaminerò tra breve tale punto, insieme alle altre censure relative alla violazione dei diritti della difesa.

37 — Ricorso, allegato 9.

54. La seconda critica, va ricordato, attiene al rifiuto della Commissione di applicare un adeguamento per gli sconti sulla quantità. Secondo le ricorrenti, mentre le vendite sul mercato comunitario erano sempre effettuate in partite di svariate migliaia di tonnellate, talune vendite in Arabia Saudita non superavano 0,43 tonnellate.

55. Nel punto 18 del regolamento impugnato si rinviene un accenno a tale richiesta:

« Il produttore/esportatore dell'Arabia Saudita ha chiesto un adeguamento ai sensi dell'art. 2, n. 10, lett. b), punto i), del regolamento (CEE) n. 2176/84, in considerazione delle differenze di quantità tra le vendite effettuate sul mercato interno e le esportazioni verso la Comunità. A tal fine è stato suggerito che lo sconto, sistematicamente accordato sul mercato interno per vendite pari o superiori a 5 000 t, fosse applicato a tutte le vendite effettuate sul mercato interno per renderle comparabili con i quantitativi esportati.

La domanda non è stata accolta poiché non sono stati forniti elementi di prova sufficienti in merito al fatto che fossero riunite tutte le condizioni di cui all'art. 2, n. 10, lett. b), punto i) o ii), del regolamento (CEE) n. 2176/84. Il Consiglio rileva che le differenze di quantità erano già state prese in considerazione al momento di determinare il valore normale sulla base della media ponderata di tutti i prezzi effettivamente pagati e nell'apportare adeguamenti per le differenze nelle condizioni e modalità di vendita ».

56. Il Consiglio obietta che, nella loro risposta al questionario, le ricorrenti hanno affermato che « il 9,14% di tutte le vendite effettuate sul mercato saudita durante il periodo d'inchiesta ha fruito di sconti sulla quantità », percentuale di gran lunga inferiore a quella del 20% richiesta dall'art. 2, n. 10, lett. b), punto i), del regolamento base.

57. Le ricorrenti nella replica osservano che l'originale del formulario reca la menzione « 9.1.4% » anziché « 9,14 % » e che si tratta di un errore di dattilografia [38]. Da ciò tuttavia esse non traggono la conclusione che la cifra esatta sarebbe quella del 91,4% e si limitano a dichiarare che le vendite con sconti sulla quantità superavano la percentuale del 20%, senza peraltro fornire dati precisi al riguardo.

58. Senonché il mezzo comprende anche, a proposito di tale censura, la violazione dei diritti della difesa. Secondo le ricorrenti, durante il procedimento d'inchiesta la Commissione non avrebbe mai contestato l'insufficienza delle prove ed avrebbe rifiutato l'adeguamento richiesto solo perché era già stato preso in esame all'atto della determinazione del valore normale, e si sarebbe attenuta sia ai prezzi ridotti per le quantità rilevanti sia ai prezzi abituali per le vendite di limitato volume. Il problema dell'insufficienza delle prove sarebbe stato sollevato, per la prima volta, nel preambolo del regolamento impugnato.

59. La formulazione del citato punto del preambolo mi spinge a fornire alcune precisazioni. Mentre nel corso del procedimento

38 — Allegato L, pag. 11, della replica.

d'inchiesta le ricorrenti si sono adoperate per dimostrare che il rifiuto di applicare un adeguamento per sconti sulla quantità, in quanto era già stato preso in considerazione in sede di determinazione del valore normale, era erroneo in diritto, citando in particolare la dottrina più accreditata [39], il punto 18 del regolamento impugnato indubbiamente muove dall'insufficienza delle prove, ma implica del pari un richiamo al fatto che « le differenze di quantità erano già state prese in considerazione al momento di determinare il valore normale sulla base della media ponderata di tutti i prezzi effettivamente pagati ». A mio parere, che la « sostituzione di motivazione » sia assoluta oppure appaia, in definitiva, un *motivo essenziale del rigetto* che non era stato discusso nell'ambito del procedimento amministrativo, la problematica è identica per quanto riguarda i diritti della difesa.

60. Allo stato, non prenderò posizione circa l'asserita esistenza di errori di diritto e del travisamento dei fatti. Occorre infatti preliminarmente esaminare il diniego degli adeguamenti sotto il profilo della violazione dei diritti della difesa, poiché essi costituiscono, accanto alle altre tre censure, il supporto del primo mezzo.

V — Sulla violazione dei diritti della difesa

61. La prima di queste tre censure trae argomento dal fatto che le ricorrenti, che praticavano prezzi all'esportazione nella Comunità sensibilmente più elevati di quelli degli altri fornitori di urea, hanno subito un pregiudizio a seguito della modifica delle modalità di calcolo del dazio antidumping, modifica di cui esse non sono state previamente informate. Come ho già segnalato, infatti, il regolamento n. 3339/87 ha sostituito il dazio provvisorio, determinato in base alla differenza tra un prezzo limite ed il prezzo all'esportazione, con un dazio definitivo fissato al 40% di quest'ultimo prezzo.

62. Secondo le ricorrenti, la violazione dei diritti della difesa risulterebbe dal fatto che esse sono state informate per la prima volta di tale sostituzione con la pubblicazione del regolamento n. 3339/87. Sul punto, il Consiglio ha prodotto una lettera della Commissione inviata all'avv. Van Bael, consulente delle ricorrenti, l'8 settembre 1987, lettera che queste ultime asseriscono di non avere mai ricevuto. Esso ha peraltro allegato alla controreplica il resoconto di una riunione svoltasi a Bruxelles il 5 ottobre 1987, alla quale erano presenti il sig. Abdullab S. Nojaidi, presidente della Saudi Basic Industries Corporation Marketing Ltd, e l'avv. Van Bael. Detto resoconto riporta, nel punto 8, una sintesi della posizione della Commissione, fra l'altro con le precisazioni seguenti: « Tale soluzione perlomeno garantirebbe alla Sabic la vendita di una notevole quantità nel territorio della Comunità, mentre un dazio del 40% potrebbe escludere l'Arabia Saudita dal mercato CEE », nonché: « un dazio ad valorem (40%) è ben al di sotto del margine di dumping (55%) ». Nella replica, le ricorrenti assumono che i loro rappresentanti, i quali hanno assistito alla riunione del 5 ottobre 1987, non ricordano minimamente che si sia fatta allusione all'adozione di un dazio ad valorem del 40%. Esse rilevano parimenti che la pretesa comunicazione, effettuata in occasione di detto colloquio, della modifica delle modalità di calcolo del dazio sarebbe tardiva, avuto riguardo al termine fissato dall'art. 7, n. 4, lett. c), punto iii), del regolamento base.

39 — Beseler e Williams, « Anti-Dumping and Anti-Subsidy Law », *The European Communities*, 1986, punto 4.5.3, pagg. 98-100.

63. La seconda censura riguarda la mancata risposta alle domande formulate dalle ricorrenti in ordine alla determinazione della soglia di pregiudizio. Si tratta, fondamentalmente, della determinazione dei costi di produzione del produttore comunitario prescelto dalla Commissione per accertare detta soglia.

64. Le ricorrenti rimproverano alla Commissione l'aver fornito insufficienti informazioni su tale punto, in particolare per quel che riguarda il raffronto dei prezzi sauditi con quelli dei produttori italiani, il modo in cui essa ha tenuto conto del calo dei costi di produzione nella Comunità, il periodo prescelto per tale valutazione e, infine, gli adeguamenti per i costi di produzione più elevati connessi ad una ridotta utilizzazione delle capacità, riconducibile alla perdita dei mercati di esportazione.

65. Al riguardo, il Consiglio rinvia al punto 8 della lettera della Commissione in data 8 settembre 1987, nella quale si legge che: « Informazioni più dettagliate in merito al calcolo della sottoquotazione del prezzo sono a Vostra disposizione e potranno esserVi comunicate su Vostra richiesta ».

66. Va sottolineato che tale indicazione riguarda solo il problema delle sottoquotazioni, vale a dire del raffronto tra i prezzi sauditi e quelli dei produttori italiani, problema sul quale la lettera della Commissione del 13 agosto 1987 aveva già fornito alcune informazioni [40].

40 — V. l'allegato 9 del ricorso, I, 4, c): « Non è corretto affermare che taluni prezzi del prodotto della Saudi Arabian non siano stati inferiori a quelli dei produttori italiani. Nel corso del periodo oggetto dell'inchiesta i prezzi dei maggiori produttori italiani furono sottoquotati da quelli del prodotto della Saudi Arabian fino al 28% ».

67. Tuttavia, la lettera 8 settembre 1987 contiene altre precisazioni in ordine alla determinazione della soglia di pregiudizio. Così, il punto 2 precisa: « Deve ritenersi che l'art. 13, n. 3, del regolamento n. 2176/84, nello stabilire un limite all'ammontare del dazio (ad esempio, quest'ultimo non deve essere superiore a quanto necessario per eliminare il pregiudizio), si riferisca al pregiudizio subito nel corso del periodo oggetto dell'inchiesta e non alla situazione esistente nel momento in cui è all'esame l'entità del dazio. Per tale motivo, il livello di prezzo minimo di cui al punto 42 del regolamento n. 1289/87 venne calcolato sulla base del costo di produzione di un produttore rappresentativo della Comunità nel corso del periodo d'inchiesta e non sulla base del costo di produzione al momento dell'imposizione del dazio provvisorio ». Nel punto 8 figura del pari l'indicazione: « Per quanto riguarda i costi di produzione di un produttore rappresentativo della Comunità (...) non possono essere divulgate ulteriori informazioni, per motivi connessi alla tutela del carattere riservato di tali fatti. Si fa tuttavia rilevare che si è tenuto conto degli effetti di possibili perdite di mercati di esportazione », nonché la frase: « Il costo medio di produzione è stato determinato con riferimento al periodo che va dal 1° luglio 1985 al 30 settembre 1986. Tali importi si rivelano più elevati all'inizio e più bassi alla fine del periodo. Un metodo di questo tipo è da ritenersi equo e ragionevole ».

68. Talché, la lettera 8 settembre 1987 contiene degli elementi riguardanti il periodo preso in considerazione per la determinazione dei costi di produzione del produttore comunitario, gli effetti su tali costi delle perdite di mercato all'esportazione e la presa in considerazione della diminuzione di tali costi nel corso del periodo d'inchiesta. Occorre nondimeno esaminare se essa possa essere presa in considerazione.

69. Le ricorrenti criticano tuttavia anche la mancanza di informazioni precise sulla scelta del produttore comunitario — non è stato indicato lo Stato membro in cui ha sede — e sull'ammontare dei suoi costi di produzione. La Commissione, come peraltro già si rileva dal punto 8 della lettera 8 settembre 1987, ribatte che tali elementi hanno carattere riservato.

70. La terza censura, infine, riguarda le cifre a cui la Commissione ha fatto riferimento per gli adeguamenti per l'immagazzinamento, cifra inferiore a quella addotta dalle ricorrenti. Nel controricorso il Consiglio richiama la lettera 8 settembre 1987, con cui la Commissione propone di portare a conoscenza delle ricorrenti i dati relativi all'adeguamento per l'immagazzinamento, proposta rimasta senza alcun riscontro. La lettera 8 settembre 1987 reca infatti, nel punto 6, l'affermazione: « I grafici relativi agli adeguamenti concessi per l'immagazzinamento sono a vostra disposizione, qualora intendiate averli ».

71. Queste censure, nel loro complesso, vi chiamano a pronunciarvi sulla portata dei diritti della difesa delle persone che hanno preso parte al procedimento amministrativo in materia di dumping. Come ho rilevato all'inizio delle presenti conclusioni, su tale problema non sono ancora intervenuti quei chiarimenti, così importanti e numerosi, che la vostra giurisprudenza ha già avuto modo di fornire in tema di concorrenza.

72. Nelle conclusioni presentate nelle prime cause relative ai cuscinetti a sfera, l'avvocato generale Warner aveva svolto delle approfondite riflessioni [41] su tale problema:

« Sono indubbiamente d'accordo nel riconoscere che, di regola, nessuno ha il diritto di essere sentito nel corso dell'elaborazione di una legge, mentre invece è logico consentire agli interessati di intervenire prima che nei loro confronti sia emanato un atto amministrativo che li tocca direttamente e individualmente. Ma proprio perché mi pare che un provvedimento come il regolamento n. 1778/77 [42] sia in certa misura un atto ibrido, ritengo possa esserlo pure il procedimento investigativo che vi si riferisce, almeno sotto l'aspetto che ci interessa. Se il procedimento può sfociare nella constatazione che un determinato esportatore ha praticato il dumping e, in base a questa constatazione, nell'applicazione di un dazio antidumping ai suoi prodotti indicati specificatamente, esso è abbastanza simile al processo di elaborazione di una decisione che tocca individualmente e direttamente detto importatore » [43].

73. Per parte mia aggiungerò che, dal punto di vista di un'impresa, la perdita del mercato comunitario determinata dall'istituzione di un dazio antidumping elevato, come nel caso di specie, produce conseguenze finanziarie analoghe a quelle derivanti dall'applicazione di un'ammenda per la violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato di Roma.

74. Non v'è dubbio che la vostra giurisprudenza sul tema dei diritti della difesa in materia di concorrenza non può essere integralmente trasposta alla materia del dumping. Il presidente Ole Due, in un articolo

41 — Beseler e Williams, op. cit., punto 8.5.7, pag. 195; Cunnane and Stanbrook, *Dumping and Subsidies, The law and procedures governing the imposition of anti-dumping and countervailing duties in the European Community*, 1983, pag. 82.

42 — Il regolamento che ha istituito il dazio antidumping.

43 — Racc. 1979, pag. 1262.

sull'« osservanza dei diritti della difesa nel diritto comunitario »[44] era anch'egli di questo avviso. Egli scriveva:

« Le differenze possono, almeno in parte, essere spiegate dal carattere particolare di tale settore: le misure vengono adottate sotto forma di disposizioni normative; l'inchiesta non è necessariamente diretta contro imprese determinate e può anche chiamare in causa il comportamento di governi di paesi terzi; occorre rispettare ogni richiesta perché sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni fornite. Infine, le norme comunitarie debbono rispettare gli obblighi delle Comunità nell'ambito del GATT, sulla base del principio di reciprocità, e può ritenersi giustificato uniformare anche le norme procedurali a quelle degli altri membri di tale organizzazione »[45].

75. Tuttavia, un principio altrettanto *generale* di quello che avete enunciato nella sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione[46], secondo il quale la Commissione non può fondare la propria decisione su fatti, circostanze o documenti in cui la parte interessata non abbia potuto far conoscere il proprio punto di vista, sembra doversi applicare anche ai procedimenti di dumping[47].

44 — *Cahiers de droit européen*, 1987, n. 1-2, pag. 383.

45 — Ibidem, pag. 387, nota 7.

46 — Sentenza 13 febbraio 1979, punto 14 della motivazione (causa 85/76, Racc. pag. 461).

47 — Per un'identica opinione, v. Hans Christoph von Heydebrand und der Lasa, « Confidential Information in Antidumping Proceedings before United States Courts and the European Court », *European Law Review*, vol. II, 1986, pag. 331.

76. Voi avete, già nella sentenza Timex Corporation[48], messo in luce l'importanza da attribuire ai diritti delle persone interessate da un'inchiesta antidumping, con particolare riguardo alla riservatezza di taluni dati. Avrò modo di tornare sul punto.

77. L'art. 6 dell'accordo relativo all'attuazione dell'art. VI del GATT, denominato generalmente « secondo codice antidumping », sanciva un certo numero di prerogative a favore delle persone interessate dal procedimento amministrativo. Così, secondo il n. 2 di tale articolo, « le autorità interessate garantiscono al ricorrente ed agli importatori ed esportatori riconosciuti interessati, nonché ai governi dei paesi esportatori, la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni, rilevanti ai fini della presentazione dei loro fascicoli, che non siano riservate ai sensi del successivo n. 3 e che le predette autorità utilizzano in un'inchiesta antidumping; del pari esse garantiscono loro la possibilità di predisporre i loro argomenti avvalendosi di tali informazioni ». A norma del n. 7, « per l'intera durata dell'inchiesta antidumping tutte le parti devono essere poste pienamente in condizioni di tutelare i loro interessi ».

78. Il regolamento base ha inteso concretizzare i diritti così riconosciuti dal secondo codice antidumping. A mente dell'art. 7, n. 4, lett. a), « la Commissione offre al ricorrente ed agli importatori ed esportatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore, la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni pre-

48 — Sentenza 20 marzo 1985 (causa 264/82, Racc. pag. 849).

parati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'art. 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta. Gli interessati presentano a tale fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate ».

79. Ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. b), « gli esportatori ed importatori del prodotto per cui viene effettuata l'inchiesta e, in caso di sovvenzioni, i rappresentanti del paese d'origine possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l'imposizione di dazi definitivi o la riscossione definitiva degli importi garantiti da un dazio provvisorio ».

80. L'art. 7, n. 4, lett. c), precisa che:

« i) Una domanda di informazioni conforme al punto b) deve:

aa) essere presentata per iscritto alla Commissione,

bb) indicare i singoli punti su cui si desiderano informazioni,

cc) essere ricevuta in caso di imposizione di un dazio provvisorio non oltre un mese dopo la pubblicazione dell'imposizione di tale dazio.

ii) Le informazioni possono essere fornite oralmente, oppure per iscritto, a seconda che la Commissione lo ritenga opportuno. Esse non pregiudicano ogni eventuale decisione successiva da parte della Commissione o del Consiglio. Le informazioni riservate ricevono un trattamento conforme all'art. 8.

iii) Le informazioni devono normalmente essere fornite non oltre quindici giorni prima della presentazione di qualsiasi proposta di azione definitiva, in applicazione dell'art. 12, da parte della Commissione. Le rimostranze successive alle informazioni vengono prese in considerazione soltanto se vengono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione in funzione dell'urgenza della questione; il termine non può essere inferiore a dieci giorni ».

81. Come si è ricordato, il Consiglio ha prodotto il processo verbale di una riunione svoltasi presso la Commissione il 5 ottobre 1987[49] ed ha menzionato nella controreplica[50] degli estratti di una relazione di missione interna elaborata da funzionari della Commissione in seguito alle verifiche da essi compiute nell'Arabia Saudita nonché una nota interna che sembra essere il resoconto di una riunione tenutasi a Bruxelles il 22 maggio 1987.

49 — Controreplica, allegato 1.

50 — Punto 83.

82. In tali documenti sono menzionate le informazioni che, peraltro, non sono state portate a conoscenza delle ricorrenti, quali l'istituzione di un dazio definitivo ad valorem, la mancanza di prove sufficienti per accogliere le richieste di adeguamento. Occorre chiedersi, tuttavia, se tali documenti costituissero elementi da prendere in considerazione nel corso di un procedimento giudiziario. La risposta mi sembra debba essere negativa. Questi documenti *puramente interni* della Commissione, redatti da suoi agenti, non vengono trasmessi alle persone interessate dall'inchiesta né ai loro consulenti. Questi ultimi non dispongono di alcun mezzo per farne rettificare il contenuto. Detti documenti, il cui *carattere unilaterale* è assoluto, non possono avere alcun carattere probatorio. Non vi è bisogno di ricerche dottrinali molto approfondite per sapere che, negli ordinamenti di tutti gli Stati membri, di tali documenti non si tiene conto come prove.

83. Indubbiamente, il regolamento base consente alla Commissione di dare le informazioni richieste « oralmente (...) a seconda che la Commissione lo ritenga opportuno ». A mio giudizio, ciò non significa affatto che le istituzioni comunitarie non siano tenute a predisporre prove valide dalle risposte da esse fornite alle richieste inoltrate dalle imprese interessate. Un giudice non potrebbe fondarsi sull'affermazione che i diritti della difesa sono stati rispettati, senza che la parte dalla quale proviene presenti prove tangibili al riguardo.

84. Le informazioni orali fornite dalla Commissione nel corso di una riunione non le vietano, se ne viene redatto un resoconto, di sottoporre quest'ultimo alle osservazioni delle persone che erano presenti. Non si tratta di un'esigenza insuperabile. L'inciso contenuto nel citato art. 7, « a seconda che essa lo ritenga opportuno » sembra d'altronde indicare che dev'essere di preferenza prescelta la forma scritta per le informazioni che riguardano elementi determinanti per il seguito del procedimento. Del resto, l'imposizione di un termine, ai sensi del n. 4, lett. c), punto iii), dello stesso articolo, presuppone necessariamente, perché se ne possa provare l'osservanza, la precostituzione di un testo scritto, vuoi di un *verbale* approvato dai partecipanti, vuoi di una *lettera indirizzata nelle dovute forme* alle persone interessate, alla quale queste potranno reagire.

85. A mio parere, i documenti richiamati in precedenza [51] vanno quindi esclusi dal dibattito del quale ci occupiamo ora.

86. Il Consiglio ha, anch'esso, prodotto la lettera dell'8 settembre 1987 [52], che le ricorrenti, va ricordato, sostengono di non avere mai ricevuto. Detta lettera, indirizzata agli avv.ti Van Bael e Bellis in Bruxelles, reca lo stesso indirizzo delle precedenti. Tuttavia, mentre in queste ultime figura, nell'intestazione, la menzione « Telefax » seguita dal numero dell'apparecchio telecopiatore dei consulenti legali delle ricorrenti [53], nella missiva dell'8 settembre 1987 tale menzione non compare. Orbene, la vostra giurisprudenza ha già dovuto affrontare simili difficoltà. Nella sentenza Belfiore, avete affermato:

« Si deve però osservare che la Commissione ha spedito la lettera del 12 febbraio 1979 per via ordinaria e non mediante raccomandata (nemmeno ha pensato di premunirsi con una ricevuta di ritorno), mentre entrambe le precauzioni erano state prese per le precedenti comunicazioni al ricorrente.

51 — V. supra, punto 81.

52 — Controricorso, allegato II.

53 — V. la lettera 13 agosto 1987, allegato 9 del ricorso, nonché la lettera 3 giugno 1987, allegato 6 del ricorso.

Così stando le cose, dato che le prove della notifica e della sua data incombono alla Commissione, si deve rilevare che questa si è posta nell'impossibilità di fornire — sotto questo aspetto — una prova completa e che, trattandosi della notifica di una decisione così importante quale le dimissioni d'ufficio, il *leggero dubbio* che sussiste circa il momento da cui decorre il termine di impugnazione deve andare a favore del ricorrente »[54].

87. Nella causa Michel, nella quale il Parlamento europeo eccepiva la tardività di un ricorso proposto contro una decisione risultante da una lettera spedita mediante invio ordinario, avete affermato che

« non incombe al destinatario di una lettera non raccomandata accertare i motivi dell'eventuale ritardo nella consegna »[55].

88. Avete già affermato che la produzione di una lettera non raccomandata, *senza che sia dimostrato il suo ricevimento da parte del destinatario,* non può « aver valore di prova »[56]. Vi suggerisco, pertanto, di non tenere in considerazione la lettera inviata dalla Commissione l'8 settembre 1987.

89. Si deve quindi ritenere che la motivazione data al diniego degli adeguamenti per sconti sulla quantità e per differenze di stadio commerciale, sostanzialmente basata sull'insufficienza delle prove fornite dalle ricorrenti, non sia stata conosciuta da queste ultime se non al momento della pubblicazione del regolamento impugnato, senza che esse abbiano avuto, nel corso dell'inchiesta, la piena possibilità di tutelare, su tale punto, i propri interessi.

90. Infatti, la comunicazione delle informazioni sulla cui base la Commissione si proponeva di istituire un dazio antidumping — o « disclosure » — ha avuto luogo, per la prima volta, in occasione di una riunione presso la Commissione in data 22 maggio 1987, quindi con le lettere 27 maggio e 3 giugno 1987.

91. Orbene, in una lettera inviata alla Commissione il 17 giugno 1987[57], entro i termini prescritti, come il Consiglio ha riconosciuto nella controreplica a proposito del fatto che la Commissione, nella missiva recante la data 3 giugno 1987[58], ha accettato, in via eccezionale, di prorogare la scadenza del termine[59] al 17 giugno 1987, si legge:

« L'elevato margine di dumping è la conseguenza di un dato di fatto. In Arabia Saudita l'urea viene per lo più venduta direttamente agli agricoltori, così che rimane a carico dei produttori una serie di costi che altrimenti graverebbero sui distributori. Nella CEE, invece, la maggior parte dell'urea della Samad viene venduta ad utilizzatori tecnici, che la trasformano in un altro prodotto prima di rivenderla all'utilizzatore finale. Malgrado le notevolissime differenze

54 — Sentenza 5 giugno 1980, punto 7 della motivazione (causa 108/79, Racc. pag. 1769); il corsivo è mio.

55 — Sentenza 26 novembre 1981, punto 11 della motivazione (causa 195/80, Racc. pag. 2861).

56 — Sentenza 11 maggio 1989, Maurissen, punto 47 della motivazione (cause riunite 193/87 e 194/87, Racc. pag. 1045).

57 — Allegato 8 del ricorso.

58 — Allegato 6 del ricorso.

59 — Poiché la pubblicazione dell'avvenuta istituzione di un dazio provvisorio ha avuto luogo il 9 maggio 1987, qualsiasi richiesta scritta di informazioni era, di massima, improponibile, ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. c), punto i), del regolamento base, a decorrere dalla mezzanotte del 9 giugno 1987; tali « dilazioni di termini » sono consentite dall'art. 7, n. 4, lett. c), punto iii), del regolamento base.

esistenti nelle condizioni e nei termini di vendita, nelle quantità vendute e nello stadio commerciale, la Commissione non ha ancora effettuato per tali differenze *alcuna concessione* sul termine di paragone del valore normale ».

Il seguito della lettera illustra la richiesta di adeguamento.

92. È peraltro pacifico che il problema degli adeguamenti riguardava la tutela degli interessi delle ricorrenti e che esso figura tra le considerazioni sulla scorta delle quali la Commissione ha proposto l'introduzione di dazi definitivi. Si deve pertanto ritenere che le ricorrenti non siano state poste in grado di tutelare efficacemente i propri interessi.

93. Il Consiglio afferma che, anche se gli adeguamenti richiesti fossero stati accordati, non per questo l'importo del dazio sarebbe stato modificato. È ovvio che esso si auguri che al caso in esame sia applicata la giurisprudenza di cui alla sentenza Distillers [60], nella quale avete rifiutato di esaminare eventuali irregolarità procedurali contestate dalla ricorrente, in quanto la decisione della Commissione sarebbe stata comunque identica. Detta pronuncia, a mio avviso, ha solamente applicato il tradizionale principio in forza del quale solo le violazioni delle forme *sostanziali* possono comportare l'annullamento di un atto. L'assunto del Consiglio, come si è visto, è tuttavia contestato dalle ricorrenti, che nella citata lettera 17 giugno 1987 sostengono che *l'elevato livello del margine di dumping è conseguenza del mancato adeguamento* [61].

60 — Sentenza 10 luglio 1980 (causa 30/78, Racc. pag. 2229).

61 — Il nuovo regolamento base, regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423 (GU L 209, pag. 1), prevede ormai all'art. 2, n. 10, lett. e), che siano considerati trascurabili e non vengano presi in esame gli adeguamenti individuali il cui effetto commisurato al valore sia inferiore al 5% del prezzo o del valore dell'operazione commerciale di cui trattasi.

94. Talché, la mera affermazione del Consiglio non vale a togliere all'irregolarità commessa il suo carattere sostanziale. Di conseguenza, il primo mezzo, nella parte in cui riguarda il diniego dell'applicazione dei due suddetti adeguamenti, dev'essere accolto. È pertanto superflua la discussione nel merito del mezzo relativo all'errore di diritto ed al travisamento dei fatti.

95. La critica basata sulla mancanza di informazioni sul cambiamento delle modalità di calcolo del dazio definitivo è, forse, meno delicata. Come si è ricordato, la vostra giurisprudenza [62] riconosce alle istituzioni comunitarie un ampio potere discrezionale in ordine alla scelta del tipo di dazio più adeguato. Se per un operatore economico interessato è essenziale sapere come siano stati calcolati il valore normale, i prezzi all'esportazione, la soglia di pregiudizio e gli adeguamenti e come sia stato scelto il prodotto simile, per contro il ricorso ad un dazio ad valorem o ad un dazio fissato con riferimento ad un prezzo base non deve, *in teoria*, esercitare alcuna influenza sull'ammontare del dazio antidumping il quale altro non può essere se non il margine di dumping oppure la soglia di pregiudizio, qualora un dazio inferiore sia sufficiente a rimuovere quest'ultimo. Certo, voi avete affermato in una recente sentenza che

« un dazio variabile è, di norma, più favorevole agli operatori economici interessati, dato che consente di evitare qualsiasi riscossione di dazi antidumping, sempreché le importazioni vengano effettuate a prezzi che si collocano al di sopra del prezzo minimo fissato » [63].

62 — Causa C-189/88, già citata, punto 25 della motivazione; causa C-305/86, già citata, punto 58 della motivazione.

63 — Causa C-305/86, già citata, punto 60 della motivazione.

Tuttavia, poiché la fissazione del dazio antidumping commisurato al valore non presenta alcun elemento di imprevedibilità, trattandosi del tipo di dazio maggiormente impiegato, non sembra che il cambiamento delle modalità di calcolo abbia potuto costituire un pregiudizio per le ricorrenti. Questa censura mossa nell'ambito del primo mezzo non può, quindi, essere condivisa.

96. Le ricorrenti richiamano anche, sotto il profilo dei diritti della difesa, l'ammontare dell'adeguamento accordato per l'immagazzinamento. Ad onta delle espresse richieste di chiarimenti in merito al dato prescelto, la Commissione non avrebbe fornito alcuna informazione.

97. In una lettera del 21 agosto 1987 [64] le ricorrenti hanno fatto rilevare che: « Lo sconto accordato per l'immagazzinamento è sensibilmente inferiore al valore di mercato ed ai costi complessivi relativi all'immagazzinamento interno. Non è stata fornita alcuna spiegazione del divario ». Tale lettera dava riscontro a quella della Commissione del 13 agosto 1987 [65], con la quale si segnalava che era stato accordato un adeguamento di 7,96 SR per tonnellata. La richiesta di informazioni delle ricorrenti, benché posteriore alla data del 9 maggio 1987 [66], va nondimeno presa in considerazione, posto che la lettera della Commissione del 13 agosto 1987 si conclude che la frase: « Gradirei ricevere vostre domande o commenti, qualora ve ne fossero, su quanto precede non oltre il 21 agosto 1987 ». Tale frase sembra indicare che alle ricorrenti, così come nella lettera della Commissione 3 giugno 1987, fosse stata nuovamente rimessa una proroga del termine prescritto dall'art. 7, n. 4, lett. c), punto i), cc), del regolamento base.

64 — Allegato 10 del ricorso, pag. 13.
65 — Allegato 9 del ricorso.
66 — V. nota 59.

98. Il Consiglio controbatte argomentando dalla lettera della Commissione 8 settembre 1987. Senonché, per le ragioni che ho già illustrato, tale lettera non può essere presa in considerazione. Il modo con il quale la Commissione è pervenuta alla predetta cifra non aveva nulla di riservato e mal si comprende per quale ragione le modalità di calcolo non siano state comunicate. Se ne deve quindi concludere che non è dimostrato che le ricorrenti abbiano ricevuto su tale punto informazioni sufficienti, che consentissero loro di tutelare i loro interessi. Sotto questo aspetto, il mezzo dev'essere pertanto accolto.

99. Le ricorrenti infine sostengono che i loro diritti della difesa non sono stati rispettati per quanto riguarda la determinazione della soglia di pregiudizio in riferimento ai costi di produzione del « produttore comunitario tipo ». Poiché la Commissione ha obiettato, su detto punto, che i suddetti dati avevano natura riservata, le ricorrenti non hanno potuto conoscere né l'impresa comunitaria prescelta in quanto « produttore tipo » né lo Stato membro nel quale essa ha sede e neppure i suoi costi di produzione durante il periodo considerato dall'inchiesta. Ciò vi porta, di conseguenza, ancora una volta a rivolgere la vostra attenzione sul non facile contemperamento tra esigenza di riservatezza e diritti della difesa.

100. Il secondo codice antidumping tratta della tutela della riservatezza all'art. 6, n. 3. Le informazioni riservate possono essere divulgate solo previa espressa autorizzazione della parte che le avrà fornite, fatte salve le divulgazioni richieste « entro i rigorosi limiti di una misura cautelare ». È tuttavia possibile richiedere un estratto non riservato. Se tali informazioni non possono essere ridotte in estratti, devono esserne esposte le ragioni.

101. Le disposizioni dell'art. 8 del regolamento base hanno analogo tenore, ad eccezione di quelle relative alla possibilità di una « misura cautelare ».

102. Vanno richiamate le condizioni poste dalla vostra giurisprudenza al riguardo. Nella sentenza Timex Corporation, avete annullato un regolamento che istituiva un dazio antidumping definitivo per il motivo che l'obbligo di riservatezza « deve tuttavia essere interpretato in modo da non svuotare del loro contenuto essenziale [67] i diritti della difesa ». A questo proposito avete precisato che

« la Commissione avrebbe dovuto cercare, entro i limiti di ciò che è compatibile con l'osservanza del segreto professionale, di comunicare al ricorrente dei dati utili per la tutela dei suoi interessi, scegliendo, eventualmente d'ufficio i modi appropriati per una siffatta comunicazione, fermo restando che la semplice divulgazione di fattori di calcolo senza alcun dato numerico non soddisfa queste esigenze imperative » [68].

103. È beninteso che, in una sentenza più recente, avete dichiarato:

« l'argomento della Brother secondo il quale essa nulla sappia delle modalità seguite nel calcolo dei prezzi " ideali " non può essere accolto, poiché il metodo di calcolo di detti prezzi è stato comunicato alla ricorrente e i costi di produzione delle imprese comunitarie sono informazioni di carattere riservato che non avrebbero mai potuto esserle trasmesse » [69].

67 — Causa 264/82, citata, punto 29 della motivazione.

68 — Causa 264/82, già citata, punto 30 della motivazione.

69 — Sentenza 5 ottobre 1988, punto 34 della motivazione (causa 250/85, Racc. pag. 5683); il corsivo è mio.

Tuttavia, in quest'ultima causa, la ricorrente si limitava a contestare il ricorso al metodo dei prezzi « ideali », correttamente prescelto dalla Commissione per ricostruire i prezzi all'interno della Comunità, quali avrebbero dovuto essere in assenza di dumping, ma non contestava né l'importo dei costi di produzione delle imprese comunitarie né la violazione dei diritti della difesa.

104. Se si muove dall'orientamento da voi seguito nella sentenza Timex Corporation, deve necessariamente constatarsi che il rifiuto di comunicare ogni informazione sui punti richiamati in precedenza toglie, quasi completamente, *ogni effetto pratico* ai diritti della difesa riconosciuti dall'art. 7, n. 4, del regolamento base. Le ricorrenti si trovano costrette a rimettersi alle affermazioni della Commissione in ordine alla scelta del produttore comunitario rappresentativo. Se si tratti o meno di impresa prescelta tra quelle che hanno il minor rendimento nella Comunità e i cui costi di produzione sono particolarmente elevati, le ricorrenti non ne sapranno nulla. Se questi costi, con i quali si è determinato l'ammontare del pregiudizio e, conseguentemente, del dazio antidumping, siano stati calcolati secondo il metodo adeguato, le ricorrenti non ne sapranno nulla. Se la Commissione sia incorsa in un errore di calcolo su tale punto, come le ricorrenti hanno sostenuto nella fase orale, esse continueranno ad ignorarlo e, con loro, anche la Corte.

105. Orbene, dal momento che, nel regolamento antidumping impugnato, l'ammontare del dazio è stato fissato con riferimento al pregiudizio e non al margine di dumping, le predette informazioni sono *fondamentali* per la difesa delle persone interessate ai sensi del secondo codice antidumping.

106. Nella sentenza Timex Corporation avete infatti sottolineato come la violazione dei diritti della difesa fosse tanto più importante per il fatto che « il valore normale è stato determinato in base al valore costruito di un prodotto simile (...) e quindi la Timex Corporation, per la tutela dei suoi interessi, dipendeva interamente dai fattori di calcolo presi in considerazione dalla Commissione »[70]. La situazione delle ricorrenti nella presente causa è, sotto tale aspetto, del tutto identica.

107. La maggior parte dei commentatori del diritto europeo e del diritto americano in tema di dumping, del resto, sostengono che l'accesso alle sole informazioni non riservate presenta solo un limitato interesse, con riferimento ai diritti della difesa[71]. Secondo alcuni autori, il procedimento europeo obbliga i consulenti delle parti interessate a praticare la tecnica dello « shooting in the dark » (sparare al buio)[72].

108. La relazione della commissione per le relazioni economiche esterne del Parlamento europeo sulla politica antidumping della Comunità europea[73] attesta le stesse preoccupazioni. Vi si riporta:

« Più la procedura antidumping si presenta opaca, più essa deve sembrare iniqua agli esportatori e alle parti interessate. Ciò è particolarmente vero per i metodi usati per calcolare i margini di dumping e i livelli di pregiudizio, che nel corso degli anni hanno assunto una complessità bizantina. I produttori interni possono però anch'essi, a volte, ritenersi pregiudicati, ad esempio dalla difficoltà di controllare gli impegni sui prezzi (...).

— Tenuto conto della mancanza di rigide norme CE sul segreto professionale, sarebbe inopportuno concedere agli avvocati delle parti interessate l'accesso a informazioni riservate fornite dalle loro controparti. Comunque, la Commissione e la Corte dovrebbero essere invitate a studiare la possibilità di introdurre norme in merito per poi applicare nella Comunità misure simili a quelle che esistono negli Stati Uniti ».

109. Un recente procedimento ha mostrato come potesse risultare non priva d'incidenza la presa di conoscenza dei documenti riservati, per valutare la fondatezza di taluni argomenti addotti dalle istituzioni comunitarie. L'avvocato generale Tesauro, nelle conclusioni presentate l'11 luglio 1989 nelle cause 121/86, 122/86 e 129/86, riferisce tali fatti[74]. Pur avendo adottato nel 1982 un regolamento con il quale istituiva un dazio provvisorio, proponendo poi al Consiglio il 9 giugno 1983 di emanare un regolamento per istituire un dazio definitivo, la Commissione, dinanzi al rifiuto del Consiglio e dopo aver proseguito l'inchiesta nel corso dell'anno 1985, propose l'archiviazione del

70 — Causa 264/82, già citata, punto 30 della motivazione.

71 — V., in argomento, Horlick e Oliver, « Trade Laws regarding Imports: Recent Developments », *Documents de la conférence annuelle (1989) du Collège de l'Europe à Bruges*, pag. 86; Van Bael, « Procedural Aspects of EEC Anti-Dumping Enforcement », *Documents de la conférence annuelle (1989) du Collège de l'Europe à Bruges*, pag. 5, Van Bael, « EEC Anti-Dumping Law and Procedure Revisited », *Journal of World Trade*, vol. 24, n. 2, pag. 5, aprile 1990; Taylor e Vermulst, « Disclosure of Confidential Information in Antidumping and Countervailing Duty Proceedings under United States: A framework for the European Communities », *The International Lawyer*, vol. 21, n. 1, pag. 43.

72 — James A. Taylor e Edwin A. Vermulst, op. cit., pag. 45.

73 — Documento di seduta A3-0336/90 del 30 novembre 1990.

74 — Racc. 1989, pag. 3942.

procedimento, proposta che fu accolta dal Consiglio con la decisione 6 marzo 1986, 86/59/CEE. L'avvocato generale Tesauro conclude in questi termini:

« A fronte delle obiezioni mosse dall'esecutivo, secondo cui tali questionari sarebbero riservati e, come tali, non inclusi nei fascicoli comunicati alle ricorrenti, in mancanza di una giustificazione circa l'assenza di riassunti non riservati di tali questionari, considerando altresì che la Commissione asseriva di aver fornito alle ricorrenti nel corso di due riunioni svoltesi in data 14 novembre e 22 dicembre 1985 tutte le informazioni necessarie, la Corte richiedeva alla Commissione di fornire gli indicati questionari.

La risposta è stata francamente del tutto insoddisfacente. La Commissione si è infatti limitata a comunicare, senza fornire al riguardo alcuna delucidazione, copia dei riassunti non riservati dei questionari compilati dagli esportatori cinesi per il periodo di tempo compreso tra il 1978 ed il primo semestre del 1983 ed alcune copie di comunicazioni inviate da importatori di magnesite nord-coreana contenenti taluni dati relativi alle importazioni del prodotto in discorso fino al giugno 1985.

In altri termini, i dati forniti dalla Commissione sulle importazioni dalla Cina non sono altro che i dati oggetto della prima parte dell'inchiesta e posti a base della proposta di istituzione di misure antidumping definitive, presentate appunto nel giugno 1983 ».

110. Indubbiamente, l'insieme di tali osservazioni lascia intendere come sia difficile dare concreta applicazione alla soluzione adottata dalla vostra sentenza Timex Corporation. Tuttavia, la conoscenza dei dati in questione è fondamentale per permettere alle persone interessate dall'inchiesta di tutelare i propri interessi, puntualizzandosi in detta sentenza che « la semplice divulgazione dei fattori di calcolo senza alcun dato numerico non soddisfa » le esigenze imperative connesse all'osservanza dei diritti della difesa. Se, in concreto, può risultare difficile alla Commissione, la quale è tenuta a comunicare alla ricorrente le indicazioni utili per la tutela dei suoi interessi, trovare « i modi appropriati per una siffatta comunicazione »[75], è nondimeno suo compito, secondo la vostra giurisprudenza, predisporre i meccanismi idonei a garantire il pieno esercizio dei diritti della difesa. In particolare, è giocoforza constatare che il ricorso agli « estratti non riservati » si rivela insufficiente allorché gli elementi da trasmettere sono dati numerici.

111. Del resto, una simile situazione, con riguardo ai diritti fondamentali, non è realmente soddisfacente. Allorché la Commissione europea dei diritti dell'uomo dichiara irricevibili i ricorsi presentati contro decisioni nazionali adottate in esecuzione di un provvedimento comunitario[76], ciò avviene per il motivo essenziale che voi avete elaborato una giurisprudenza, grazie alla quale controllate l'osservanza da parte delle istitu-

75 — Causa 264/82, già citata, punto 30 della motivazione.

76 — Ricorso n. 13258/87, M. e Co./Germania, decisione 9 febbraio 1990, vertente sull'exequatur di una sentenza di codesta Corte.

zioni comunitarie dei diritti fondamentali. Risulta quindi opportuno evitare divergenze vistose nei principi che codesta Corte potrebbe trarre dal diritto ad un processo equo rispetto ai principi finora sanciti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

112. Al riguardo, non sembra potersi dubitare che il procedimento antidumping, benché condotto da un'autorità amministrativa, deve rispondere all'esigenza di un « processo equo »[77], il quale implica che vengano riconosciute « armi pari » alle varie parti[78]. Del resto, l'osservanza del principio del contraddittorio impone che la parte o il suo rappresentante abbia la possibilità di consultare e di confutare il fascicolo della causa, in particolare gli elementi sui quali è stata fondata la decisione[79]. Di conseguenza sembra che il procedimento espletato nella presente causa abbia soddisfatto tali esigenze.

113. Il complesso dei suddetti elementi induce a concludere che, nel caso di specie, i principi fondamentali connessi ai diritti della difesa, quali sono stati enunciati, in particolare, dalla vostra sentenza Timex Corporation, non sono stati correttamente osservati dalla Commissione. Quest'ultima non ha applicato, nel caso di specie, modalità adeguate per comunicare alle ricorrenti gli elementi necessari alla tutela dei loro interessi. Sembra quindi doversi condividere la censura mossa dalle ricorrenti, con la conseguenza che, sempre su tale punto, il regolamento impugnato dev'essere considerato invalido.

114. Sono senz'altro consapevole delle difficoltà prospettate dal necessario contemperamento tra i diritti della difesa e l'esigenza di tutela della riservatezza di talune informazioni. Pure occorre qui ricordare come, a quanto pare, tali difficoltà abbiano potuto trovare soluzione in altri ordinamenti giuridici.

115. Infatti, nel diritto americano, a seguito del Trade Agreements Act del 1979, le due autorità amministrative incaricate delle inchieste in materia di dumping — l'International Trade Administration (« ITA »), il quale accerta l'esistenza di una pratica di dumping e il relativo margine, e l'International Trade Commission (« ITC »), il quale accerta l'esistenza del pregiudizio — devono predisporre un fascicolo comprendente copia di tutti i dati raccolti da tali autorità o ad esse sottoposti nel corso del procedimento amministrativo. Tale fascicolo comprende del pari i dati riservati. Questi ultimi non possono essere comunicati senza il preventivo assenso della persona che li ha prodotti. Tuttavia, il Trade Agreements Act del 1979 ha introdotto nel diritto americano il sistema dell'« administrative protective order », consistente nel permettere ai consulenti della parte interessata di prendere visione dei documenti riservati, fermo restando che essi sono tenuti, di conseguenza, a rispettare il carattere riservato, *anche nei*

77 — Sentenza Ringeisen 16 luglio 1971, serie A, n. 13, pag. 39, punto 94; sentenza Köning 28 giugno 1979, serie A, n. 27, pagg. 29 e 30, punti 88-90.

78 — Sentenza Delcourt 17 gennaio 1970, serie A, n. 11, pag. 15, punto 28; sentenza Bönisch 6 maggio 1985, serie A, n. 92, pag. 15, punto 32.

79 — Sentenza Felbrugge 29 maggio 1986, serie A, n. 99, pag. 17, punto 44; decisione della Commissione n. 7317/75, Lynas/Svizzera, 6 ottobre 1977, Racc. 1977, pag. 412, in particolare pag. 445, punto 5.

confronti del proprio cliente. La Court of International Trade emette un « administrative protective order » vuoi nel corso del procedimento amministrativo, quando a una parte sia stata rifiutata dall'autorità amministrativa competente la « disclosure » (divulgazione) dei dati riservati, vuoi nell'ambito di un ricorso proposto per impugnare le decisioni adottate dall'ITA o dall'ITC [80].

116. Per decidere se accordare o meno l'« administrative protective order », la Court of International Trade ha adottato un « balancing test » [81], il quale, secondo la dottrina, combina le seguenti considerazioni:

— la « vetustà » delle informazioni: quelle recenti sono considerate più delicate di quelle più remote [82];

— la provenienza dell'informazione: i dati forniti da soggetti che non hanno un interesse diretto nel procedimento sono considerati più delicati [83];

— l'interesse dei documenti rispetto alla decisione adottata o da adottare da parte dell'autorità amministrativa [84];

80 — Sull'accesso ai dati riservati e sugli « administrative protective orders », v. Kaplan, Kuhbach e Lorentzen, « Antidumping, Countervailing Duty and the National Security Provisions in the 1988 Trade Act », *George Washington Journal of International Law and Economics*, 1989, pagg. 628-631; Kassinger, « Antidumping Duty Investigations », pag. 68, in *Johnston, Law and Practice of United States Regulation of International Trade*, Oceana, 1989; pagg. 23-25; Koch, *Die Abwehr von Dumping: das Beispiel des amerikanischen Rechts*, Heidelgerg, 1989, pag. 328; Horlick e DeBusk, « Commerce Procedures Under Existing and Proposed Antidumping/Countervailing Duty Regulations », *The International Lawyer*, 1988, pagg. 110-112; Horlick, « The United States Antidumping System », in Jackson e Vermulst, *Antidumping Law and Practice, A Comparative Study*, Hervester Wheatsheaf, 1989, pagg. 111-113; Bello, « Access to Business Confidential Information in Antidumping Proceedings », in Jackson e Vermulst, *op. cit.*, pagg. 349-353; Vermulst, *Antidumping Law and Practice in the US and the European Communities: A Comparative Analysis*, Elsevier, 1987, pagg. 69-77; Taylor e Vermulst, op. cit., pagg. 43-70; von Heydebrand und der Lasa, op. cit., pag. 333; Schervier, « Die Änderungen des amerikanischen Antidumpings- und Ausgleichzollrechts durch den Trade und Tariff Act of 1984 », *RIW*, 1985, pag. 808; Ehrenhaft, « A Practitioner's Response to the Anthony-Byrne Report: It aint't necessarily so », *Law and Pol'y in Int'l Bus.*, 1985, pagg. 71-79; Anthony e Byrne, « Safeguarding Confidential Information in ITC Injury Proceedings: Proposals to reduce the Risk of Disclosure », *Law and Pol'y in Int'l Bus.*, 1985, pagg. 1-63; Riesenfeld, « The Treatment of Confidential Information in Antidumping Cases: A Comment on the Celanese Case », *CMLRev.*, 1984, pagg. 553-556; Bryan e Boursereau, « Antidumping Law in the European Communities and the US: A Comparative Analysis », *George Washington Journal of International Law and Economics*, 1985, pagg. 631-701; Garfinkel, « Disclosure of Confidential Documents Under the Trade Agreements Act of 1979: A Corporate Nightmare », *Law and Pol'y in Int'l Bus.*, 1981, pagg. 465-493; Assman, « Decision Marking under the EEC and the US Antidumping Laws », *ZVglRWiss*, 1981, pagg. 327-354; Ehrenhaft, « What the Antidumping and Countervailing Duty Provisions of the Trade Agreements Act can, will, should mean for US Trade Policy », *Law and Pol'y in Int'l Bus.*, 1979, pagg. 1361-1436; Lorenzen, « Technical Analylis of the Antidumping Agreement and the Trade Agreements Act », *Law and Pol'y in Int'l Bus.*, 1979, pag. 1430; Van Bael, « EEC Antidumping Law and Procedure Revisited », *Journal of World Trade Law*, 1990, pag. 18.

81 — Una formula tipica di quest'ultimo può essere rinvenuta nella sua sentenza Roquette Frères v. United States [554 F. Supp. 1246, 1248, 4 ITRD (BNA) 1388 (Ct. Int'l Trade 1982)]: « Questa norma [par. 516 A (b)(2)(B) del Tariff Act del 1930, nel testo emandato] attribuisce alla Corte ampi margini per stabilire se essa debba o meno autorizzare le parti implicate in un procedimento antidumping a prendere visione di documenti riservati. Nel compiere tale valutazione, la Corte deve considerare (1) la necessità per le parti contendenti di esaminare i dati impiegati dalle pubbliche autorità per poter controbattere in modo adeguato alle risultanze emerse in punto di dumping, (2) l'esigenza delle pubbliche autorità di ottenere informazioni riservate su attività commerciali in futuri procedimenti, e (3) le esigenze di tutela del produttore di sorbitolo in caso di divulgazione di informazioni che, in possesso di un concorrente, potrebbero danneggiare le loro rispettive posizioni nel settore industriale in cui operano ».

82 — Per esempio: Japan Exlan Co. v. United States [1 Ct. Int'l Trade 286, 15-23 Cust. B & Dec. 102, 3 ITRD (BNA) 1008 (1981)] in cui fu concessa la « disclosure » perché « per il fatto che nessuna delle informazioni contenutevi (è) anteriore al settembre 1979 e la maggior parte delle informazioni indicate risalgono al 1978 o sono ancora precedenti (...), la delicatezza che tali dati possedevano in precedenza è divenuta minima ».

83 — James A. Taylor e Edwin A. Vermulst, op. cit., desumono tale elemento dall'interpretazione analogica della sentenza Roquette Frères v. United States, nella quale la Court of International Trade rifiutò la « disclosure » per delle informazioni sottoposte da produttori americani che non erano ricorrenti nel procedimento amministrativo.

84 — American Spring Wise Corp. v. United States [566 F Supp. 1538, 4, ITRD (BNA) 2210 (Ct. Int'l Trade (1983)], in cui la Corte non accordò la « disclosure » di informazioni che non erano « direttamente pertinenti ai fini delle determinazioni amministrative ».

— i motivi addotti nella domanda;

— la specificità dell'informazione richiesta: tale elemento muove dall'idea secondo la quale è più facile risalire all'origine delle informazioni più puntuali o specifiche;

— l'osservanza del principio di equità [85];

— la posizione dei consulenti della ricorrente.

Quest'ultimo elemento ha dato luogo a importanti dibattiti nella dottrina e nella giurisprudenza americana. Fino al 1983, la Court of International Trade non accordava la « disclosure » a favore degli « in-house counsels » o dei « corporate counsels », per il motivo che essa non voleva porli « nell'innaturale ed incessante stato di tensione di dover esercitare una continua autocensura nelle loro normali relazioni di lavoro » [86]. Tale giurisprudenza è stata superata da una sentenza della Court of Appeals federale la quale ha affermato che la « disclosure » dev'essere accordata a seguito di un'analisi « basata su una valutazione caso per caso del consulente » [87]. La Court of Appeals ha argomentato, in particolare, dalla circostanza che tanto gli « in-house counsels » (consulenti interni) * quanto i « retained counsels » (consulenti nominati)** « sono riconosciuti patrocinanti dinanzi alla Corte, sono tenuti ad osservare lo stesso codice deontologico e sono soggetti alle stesse sanzioni. I consulenti interni svolgono le stesse funzioni e sono soggetti allo stesso tipo di pressioni che possono essere esercitate sui consulenti nominati. Il problema e l'importanza di evitare un'involontaria propalazione di informazioni sono gli stessi per entrambi. La disattenzione, come il ladro che agisce di notte, significa non avere rispetto delle proprie vittime ».

117. Occorre chiedersi se un sistema di questo tipo possa essere trasposto nel diritto comunitario. Come ho già sottolineato, la dottrina [88] si è in generale espressa in senso favorevole e il Parlamento europeo ha auspicato che tale percorso venga esplorato. L'esperienza americana è giudicata soddisfacente [89]. Anche in Canada esiste un sistema simile [90]. Come ha segnalato il presidente Ole Due, « può essere giustificato allineare anche le norme procedurali a quelle degli altri membri » del GATT [91].

118. Occorre chiedersi se le difficoltà di ordine giuridico siano insormontabili. Gli avvocati, i solicitors e i barristers sono tenuti all'osservanza di norme deontologiche in

85 — Nakajima All Co. v. United States [3 Ct. Int'l Trade 69, 3 ITRD (BNA) 1974 (1982)], in cui la Corte dispose la « disclosure » a favore del consulente della Nakajima per il motivo che anche i consulenti dei convenuti avevano avuto accesso alle informazioni in questione.

86 — Atlantic Sugar I, 85 Cust Ct. 128, 2 ITRD (BNA) 1546 (1980).

87 — US Steel III, 730 F. 2d at 1465, v. sul punto Mc Intyre, « Can In-House Counsel be trusted with Access to a Competitor's Confidential Information?: US Steel Corp. v. United States », 58 *St John's Law Review*, 890 (1984).

* Oppure: di parte.

** Oppure: d'ufficio.

88 — Ad esempio, Hans-Christoph von Heydebrand und der Lasa, op. cit.; James A. Taylor e Edwin A. Vermulst, op. cit., pag. 69.

89 — Ad esempio, James A. Taylor e Edwin A. Vermulst, op. cit., pag. 44.

90 — James A. Taylor e Edwin A. Vermulst, op. cit., pag. 68.

91 — Op. cit., pag. 383, anche se, secondo la vostra costante giurisprudenza, « l'atteggiamento di una delle sue controparti commerciali, anche se importante, non basta ad obbligare la Comunità a procedere nella stessa maniera » (sentenze 5 ottobre 1988, Canon/Consiglio, punto 15 della motivazione, cause riunite 277/85 e 300/85, Racc. pag. 5731; 14 marzo 1990, Nashua/Commissione e Consiglio, punto 30 della motivazione, cause riunite C-133/87 e C-150/87, Racc. pag. I-719).

tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tali norme abbiano matrice legale o professionale. La violazione della riservatezza è, prima facie, sanzionata in tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Del resto, le norme in materia di responsabilità civile dovrebbero consentire alle imprese vittime di una propalazione illegale delle loro informazioni riservate di chiamare in causa la responsabilità del consulente o dell'avvocato che abbia commesso un simile illecito. Non si comprende in base a quali considerazioni si potrebbe ritenere che, assoggettati alle stesse garanzie, gli avvocati europei non sarebbero in grado di svolgere lo stesso ruolo di ausiliari della giustizia ricoperto dai loro omologhi d'oltre Atlantico. Dopo tutto, ogni comportamento scorretto potrebbe essere sanzionato, impedendosi a chi l'ha posto in essere, per un periodo da determinare, di avere ulteriore accesso, in un procedimento antidumping, ai dati riservati contenuti nel fascicolo. Una sanzione di tal tenore sarebbe tanto più efficace in quanto gli studi legali che si occupano di consulenza in materia di dumping non sono numerosi. Essa potrebbe, in ipotesi, essere prevista nel regolamento base del Consiglio, qualora si decidesse di istituire nel diritto comunitario un meccanismo simile all'« administrative protective order ». In tal caso, occorrerebbe associare all'introduzione del sistema le organizzazioni professionali di avvocati esistenti a livello europeo, se necessario mediante protocollo.

119. D'altra parte alcuni commentatori ritengono che l'instaurazione di un sistema del genere dovrebbe sensibilmente alleviare il carico di lavoro della Commissione [92]. Altri autori [93] del pari affermano che, allo stato, il diritto comunitario non vieta alla vostra Corte di emanare « protective orders » e fanno riferimento alla sentenza AM e S Europe Limited/Commissione [94], nella quale avete esaminato a porte chiuse i documenti presentati dietro vostra richiesta dalla ricorrente per concludere che essi avevano carattere riservato. Tale opinione è forse valida in caso di ricorso per annullamento dinanzi alla vostra Corte; per contro, ci si può interrogare in ordine alla possibilità, allo stadio attuale del diritto comunitario, che avreste di pronunciarvi, nel corso del procedimento amministrativo, sul rifiuto della Commissione di fornire alcune informazioni riservate.

120. Comunque sia, ciò che importa è che vengano definite le modalità attraverso cui sia possibile in questa materia contemperare la duplice esigenza della tutela della riservatezza e dell'osservanza dei diritti della difesa.

121. Alla luce dei rilievi sopra svolti, propongo quanto segue:

92 — James A. Taylor e Edwin A. Vermulst, op. cit., pag. 69, nota 126.

93 — Hans-Christoph von Heydebrand und der Lasa, op. cit., il quale argomenta dall'art. 21 del regolamento di procedura.

94 — Sentenza 18 maggio 1992 (causa 155/79, Racc. pag. 1575).

— annullare, nella parte in cui riguarda le società Al-Jubail Fertilizer Company e Saudi Arabian Fertilizer Company, l'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 novembre 1987, n. 3339, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Libia e dell'Arabia Saudita [95],

— porre le spese a carico del Consiglio, ad eccezione tuttavia di quelle sostenute dalla parte interveniente, che rimarranno a carico di quest'ultima.

95 — GU L 317 del 7.11.1987, pag. 1.